

# TI\_GERICHTE 11.2009.69 vom 11. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2009.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.69)

FR: TI\_GERICHTE 11.2009.69 du 11 mars 2013

IT: TI\_GERICHTE 11.2009.69 del 11 marzo 2013

## Regeste

Misure provvisionali di divorzio

## Erwägungen

### E. 1

Le misure provvisionali in una causa di divorzio erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura dell'art. 376 cpv.

### E. 2

Per quanto attiene al contributo alimentare provvisoriale, il Pretore ha accertato che l'istante non risultava avere rinunciato a contributi alimentari. Ciò premesso, egli ha stabilito le entrate del marito in complessivi fr. 5088.55 ( recte : 5088.95) mensili (fr. 1526.– dalla rendita AVS, fr. 1128.80 dalla rendita di cassa pensione, fr. 434.15 da una rendita infortuni e fr. 2000.– dalla potenziale locazione dell'appartamento al primo piano nella casa di \_\_\_\_\_), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3147.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 643.70, premio della cassa malati fr. 380.80, spese della casa fr. 200.–, spese mediche ricorrenti fr. 50.–, tassa rifiuti e imposta di circolazione fr. 70.–, assicurazione dell'automobile fr. 202.60, imposte fr. 500.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato le entrate in fr. 1521.– mensili pari alla rendita di vecchiaia, calcolandone il fabbisogno minimo in fr. 2434.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 750.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 427.40, spese mediche ricorrenti fr. 50.–, assicurazione responsabilità civile fr. 6.70). Dedotti i fabbisogni dall'insieme dei redditi, è risultata così un'eccedenza di fr. 1028.35 mensili, che il primo giudice ha suddiviso a metà tra i coniugi. In tali circostanze il marito risultava in grado di versare alla moglie, dal febbraio 2006, il contributo richiesto di fr. 1100.– mensili, conservando per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo e della propria quota di eccedenza, per complessivi fr. 3661.20. Relativamente alla provvigione di causa, il Pretore ha ritenuto che la moglie avesse reso verosimili le proprie ristrettezze e la mancanza di sostanza, mentre il convenuto non appariva credibile quando asseriva di avere esaurito i capitali di cui disponeva nel 2003. Da un lato, ha spiegato il primo giudice, egli aveva sottaciuto al fisco fr. 260 000.– poi dichiarati nell'ottobre del 2004, dall'altro non vi era alcuna prova degli asseriti esborsi, segnatamente per la manutenzione dello stabile a \_\_\_\_\_, allegazione che collide con il preteso stato di degrado dell'immobile. Il Pretore ha obbligato pertanto il convenuto a versare all'istante fr. 10 000.– a titolo di provvigione.

### E. 3

L'appellante contesta anzitutto i presupposti per riconoscere alla moglie un contributo di mantenimento in via cautelare. Fa valere che al momento della separazione di fatto,

risalente al 2002, i coniugi avevano stabilito da sé la regolamentazione della vita separata e che l'istante non invoca cambiamenti importanti e durevoli che giustificano la modifica di tale assetto. Ora, è pacifico che dopo la separazione di fatto il marito non ha versato alcun contributo alimentare. La moglie ha lasciato inoltre che la procedura a protezione dell'unione coniugale, con la quale chiedeva un contributo di mantenimento, cadesse in perenzione processuale (inc. DI.2002.312/313 richiamato). Se non che, come ha accennato il Pretore (decisione impugnata, pag. 3, terzo paragrafo), non risulta che i coniugi avessero davvero raggiunto un accordo sulle conseguenze della vita separata, la mera passività della moglie non bastando per rendere verosimile un'intesa al riguardo. Nulla muta a tale conclusione la decisione di questa Camera (Rep. 1988 pag. 337) citata dall'appellante, in quella sentenza precisandosi unicamente che il giudice del divorzio non è vincolato ad accordi extragiudiziari stipulati dalle parti prima della causa, tranne che la convenzione sia poi omologata in una procedura a tutela coniugale, ciò che manifestamente non è il caso nella fattispecie. Sia come sia, l'istante ha sostenuto in udienza (verbale del 5 aprile 2007, pag. 1 in fondo e 2 in alto) e ribadito durante l'interrogatorio formale (verbale del 28 aprile 2008, pag. 4, risposta n. 4) che negli anni successivi alla separazione di fatto essa ha potuto sopperire al proprio mantenimento con la rendita di vecchiaia e consumando un capitale di fr. 56 000.– prelevato da un conto intestato al marito, oltre che con l'aiuto dei figli. Anche alla luce della situazione finanziaria della moglie (sotto, consid. 6a), a un esame di mera verosimiglianza ciò basta per rendere verosimile che l'esaurimento della sostanza costituisca un cambiamento importante e durevole, suscettibile di giustificare una modifica dell'assetto provvisoria eventualmente convenuto dalle parti.

#### **E. 4**

Quanto alle proprie entrate, il marito assevera che il reddito di fr. 2000.– mensili che il Pretore gli ha computato per la locazione del secondo appartamento nell'abitazione di \_\_\_\_\_ non è un'entrata fissa, l'appartamento essendo rimasto a lungo sfitto e avendo potuto essere locato solo di recente. Chiede altresì che dalla pigione riscossa siano dedotte le spese per l'immobile che restano a carico del proprietario. Al proposito tuttavia, egli medesimo ha esposto i costi per l'immobile nel proprio fabbisogno, sicché la censura sarà esaminata in quel contesto (sotto, consid. 5b e 5c). Per il resto, il Pretore ha rilevato che “le asserite difficoltà del convenuto nel locare l'oggetto non trovano alcun riscontro negli atti”, onde il reddito presumibile di fr. 2000.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 a metà). Con tale motivazione l'interessato non si confronta. Egli non contesta che la mancata locazione sia indipendente dalla sua (buona) volontà né che difettino le condizioni per computargli un reddito ipotetico per il periodo durante il quale l'appartamento è rimasto sfitto. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

#### **E. 4.1**

lett. c, pag. 8 seg.). In realtà la cifra di “43.472.56” (sotto la denominazione “numeri creditori”) citata dall'appellante (a pag. 8, lett. c) con riferimento all'estratto 31 dicembre 2006 del conto corrente presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. V, 11° foglio) non riguarda – contrariamente a quanto il convenuto asserisce – il valore di un portafoglio titoli, ma è la somma dei singoli saldi del conto corrente durante il periodo considerato, moltiplicati per il numero dei giorni per i quali essi sono rimasti inalterati. Esso serve solo al calcolo degli interessi remunerativi degli averi depositati su quel conto (cfr. [http://it.wikipedia.org/wiki/Conto\\_scalare](http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_scalare) e “riassunto scalare” di cui al doc. CC, 3° foglio).

In concreto il saldo del conto il 31 dicembre 2006 era invero di € 334.99 (cfr. doc. V, 11° foglio, “estratto di conto corrente”, “operaz. n. 6”), salito a € 309.36 l'11 maggio 2007 (doc. V, 13° foglio). Si conviene invece che negli estratti conto prodotti risultano riferimenti a un “deposito titoli \_\_\_\_\_” (ad esempio doc. V, 13° foglio, “accredito cedole da deposito titoli” di € 115.94, del 3 maggio 2007). La moglie medesima del resto, in occasione dell'interrogatorio formale, ha dichiarato che presso quell'istituto bancario essa conserva circa € 5000.00, dopo averne prelevati altri € 5000.00 (verbale del 28 aprile 2008, pag. 4, risposta n. 6.2). Dai citati estratti risulta infatti un addebito per acquisto di titoli di € 10 000.00 (doc. V, 1° foglio, operazione del 7 maggio 2004), un accredito per la vendita di titoli di € 4910.82 e un addebito per un prelevamento in contanti di € 5000.00 (doc. V, 11° foglio, operazione del 20 e 21 novembre 2006). A un esame di verosimiglianza, pertanto, nulla induce a dubitare delle indicazioni fornite dall'istante all'interrogatorio formale. Quanto ai redditi di quel deposito, dalla documentazione bancaria risultano accrediti per “cedole da deposito titoli” di € 196.87 il 7 maggio 2004, di € 196.87 il 3 maggio 2005 di € 214.37 il 3 maggio 2006 e di € 115.94 il 3 maggio 2007, dopo il citato prelevamento (doc. V, 1°, 5°, 9° e 13° foglio). Considerate le spese e le imposte addebitate sul conto corrente (oltre € 150.00 annui: doc. V), non si può dire che quel modesto capitale generi redditi di rilievo. Per quanto concerne invece la somma prelevata dalla moglie al momento della separazione (doc. 23), l'interessata ha affermato di avere consumato il capitale per il proprio mantenimento e per pagare fr. 13 000.– di imposte arretrate dietro indicazione dei rispettivi legali (verbale citato, pag. 4, risposta n. 4.1). Agli atti figura altresì copia di un libretto di deposito della \_\_\_\_\_, dal quale si desume un accredito di fr. 56 500.– il 13 giugno 2002 e una serie di addebiti per prelevamenti, incluso uno di fr. 13 700.– il

## **E. 5**

Per quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante ripropone il conteggio già sottoposto al Pretore per un totale di fr. 4166.20 mensili. Nella misura in cui si limita a far valere in modo del tutto generale che il calcolo del primo giudice è penalizzante, l'appello, non motivato a sufficienza, è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ciò vale in specie per l'imposta di circolazione, stimata dal Pretore in fr. 70.– mensili, e per la tassa sui rifiuti, compresa nella posta di fr. 250.– espunta dal primo giudice per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile (sotto, consid. 5c) . Le altre voci, esplicitamente contestate, vanno esaminate singolarmente. a) L'appellante chiede che gli si riconosca una spesa di fr. 100.– mensili per l'assicurazione contro la responsabilità civile e della mobilia domestica. Ammette di non essere più in possesso della polizza, ma sostiene che per “equità di trattamento” un importo per tali costi, commisurato alle dimensioni della casa, avrebbe dovuto essergli riconosciuto, così come il Pretore ha riconosciuto alla moglie le spese mediche anche senza documentazione. Ora, al contraddittorio la moglie ha contestato tale spesa perché non documentata (verbale del 5 aprile 2007, pag. 2). Il convenuto si è limitato a obiettare, con il riassunto scritto prodotto al dibattimento finale, di non avere più la polizza, ma che una spesa del genere è “pressoché obbligatoria” (memoriale accluso al verbale del 27 gennaio 2009, pag. 5). Una simile copertura però non è obbligatoria. Per di più alla moglie il Pretore ha riconosciuto unicamente fr. 6.70 mensili a tale titolo, sicché l'interessato non può pretendere fr. 100.– mensili invocando la parità di trattamento. Come ha rilevato il Pretore, bastava che l'appellante esibisse un duplicato del contratto per documentare il costo. In mancanza di ogni elemento atto a rendere verosimile l'esborso, la spesa non può dunque essere riconosciuta. b) Quanto alle spese per la casa, il Pretore ne ha tenuto conto nella misura di

fr. 200.– mensili, rispetto ai fr. 470.90 esposti dal convenuto, spiegando che per la metà esse sono assunte dall'inquilino, il quale versa fr. 150.– di acconto mensile per le spese accessorie, e che i costi per l'elettricità e l'acqua sono già compresi nel minimo vitale di base. L'appellante eccepisce che tali poste non sono state contestate dalla moglie e che i costi da lui esposti non sono a carico dagli inquilini, mentre le spese per il combustibile e per l'elettricità erano già state ridotte nel suo calcolo. In realtà al contraddittorio la moglie ha sollevato il dubbio che il reddito da locazione non comprendesse le spese accessorie e il conguaglio, dolendosi che il marito esponesse integralmente nel proprio fabbisogno i costi per l'intero immobile (verbale del 5 aprile 2007, pag. 2 a metà). Tenuto conto che a quel momento il contratto di locazione non era ancora stato prodotto (timbro con data del

## **E. 9**

agosto 2007 sul doc. 29), la contestazione era sufficiente. È vero che taluni esborsi esposti dal marito rimangono a carico del proprietario dello stabile. Vanno riconosciuti così il costo dell'assicurazione, di fr. 77.20 mensili (doc. 9), e la tassa per il controllo dell'impianto combustibile, di fr. 8.10 mensili (doc. 17). A carico del proprietario rimangono anche le riparazioni. Prudenzialmente possono essere ammessi altresì i costi per gli interventi – verosimilmente usuali – sui serbatoi e sul bruciatore, per complessivi fr. 79.30 mensili (doc. 15, 16 e 18). L'interessato chiede inoltre di riconoscere la spesa dello spazzacamino, facendo valere che il caminetto è posto nel suo appartamento, ma nulla conforta tale asserzione, sicché il Pretore poteva senz'altro presumere che si trattasse di un intervento per la canna fumaria del bruciatore. E secondo il contratto agli atti (doc. 29) gli inquilini partecipano alle spese per il riscaldamento, oltre che ai costi per le canalizzazioni. Non essendo contestata la ripartizione a metà adottata dal Pretore, nel fabbisogno dell'appellante va aggiunto il 50% dei costi documentati per il combustibile (fr. 105.90 mensili: doc. 14), per lo spazzacamino (fr. 4.70 mensili: doc. 13) e per la tassa d'uso delle canalizzazioni (complessivi fr. 92.– sull'arco di un anno, pari a fr. 3.85 mensili: doc. 10). Come indicato anche dal primo giudice, invece, i costi per l'elettricità (doc. 12) e l'acqua (doc. 11), nella misura in cui non sono a carico dell'inquilino come previsto dal contratto di locazione agli atti (doc. 29), rientrano già nel minimo esistenziale di base del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). In definitiva, le spese per la casa vanno rivalutate a fr. 279.05 mensili (fr. 77.20 + fr. 8.10 + fr. 79.30 + fr. 105.90 + fr. 4.70 + fr. 3.85). c) L'interessato asserisce che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile “non possono essere semplicemente ignorate”. Il primo giudice ha stralciato l'importo di fr. 250.– mensili esposti per tali spese (e per la tassa sui rifiuti) “poiché prive di riscontri probatori”. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, onde l'irricevibilità della censura ( art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). d) Chiede infine l'appellante di riconoscere nel suo fabbisogno minimo fr. 500.– mensili per spese di patrocinio, sottolineando che egli deve sovvenire al pagamento rateale dell'onorario della sua attuale rappresentante e saldare le note dei precedenti patrocinatori. Il Pretore non ha ammesso la spesa, rinviando alle motivazioni sulla provvigione ad litem , ossia al fatto che l'interessato non è credibile quando pretende di avere interamente consumato il patrimonio di cui disponeva nel 2003. Il convenuto ripete di avere usato quei fondi per la manutenzione della casa e per una procedura edilizia in Italia, i suoi pochi risparmi residui risultando dalla documentazione da lui prodotta. L'argomentazione non può essere condivisa. Agli atti figurano gli estratti di un conto presso la \_\_\_\_\_ (doc. 25, saldo al 17 aprile 2007 di fr. 6242.84) , di un conto presso \_\_\_\_\_ (doc. 26: estinto il 20 gennaio 2006) e di un conto presso \_\_\_\_\_ (doc. 27: saldo il 31 dicembre 2006 di fr. 50.95), dai quali non

risultano risparmi apprezzabili. Durante l'interrogatorio formale, tuttavia, il convenuto ha ammesso di possedere all'incirca fr. 70 000.– su un conto presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (verbale del 28 aprile 2008, pag. 1, risposta n. 1), di cui non v'è traccia nella documentazione prodotta e sulla quale l'appellante non ha dato spiegazioni. A prescindere dalla sorte della sostanza di fr. 260 000.– accertata dall'autorità fiscale il 15 ottobre 2004 (doc. 33) e a un esame sommario come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, egli appare pertanto in grado di far fronte ai debiti per il patrocinio legale con tali fondi, ai quali potrà attingere anche per finanziare i costi correnti, per lo meno nella misura in cui la propria quota di eccedenza non sia sufficiente. In definitiva, il fabbisogno del marito va stabilito così in fr. 3226.15 mensili (fr. 3147.10 + fr. 279.05 ./ fr. 200.–) . 6. Relativamente alle entrate della moglie, il convenuto chiede che, oltre alla pensione di fr. 1521.– mensili, siano computati fr. 200.– mensili quale reddito ipotetico per la pensione italiana riscattata in capitale e fr. 225.70 per il reddito della sostanza mobiliare. a) Per quanto attiene alla sostanza mobiliare dell'istante, il marito fa valere che il 31 dicembre 2006 la moglie possedeva titoli presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per € 43 472.56. Assume altresì che non è stata chiarita la destinazione di fr. 60 000.– che la moglie ha prelevato al momento della separazione e fa valere che essa dispone di altri due conti bancari in Svizzera (appello, punto

### **E. 13**

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini del l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove si consideri, oltre all'ammontare della provvigione ad litem (fr. 10 000.–), il contributo provvisorio in favore della moglie (fr. 1100.– mensili) che al momento del giudizio impugnato decorreva già da oltre tre anni (febbraio del 2006).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.